



Bruxelles, 2.5.2013
COM(2013) 247 final

2013/0130 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali
europei

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei è stato adottato il 6 luglio 2011. Esso comprende tre moduli: i conti delle emissioni atmosferiche, le imposte ambientali e i conti dei flussi di materia.

L'articolo 10 del regolamento contiene un elenco degli eventuali nuovi moduli da introdurre successivamente, su proposta della Commissione. Il presente progetto di regolamento modificativo riguarda i primi tre moduli elencati all'articolo 10: le spese per la protezione dell'ambiente, il settore dei beni e servizi ambientali e i conti dell'energia.

Gli utenti attribuiscono grande importanza all'analisi e alle applicazioni dei conti ambientali nella modellizzazione e nell'elaborazione di prospettive, sia per definire proposte strategiche sia per presentare relazioni sull'attuazione delle politiche e sul loro impatto. I nuovi moduli permetteranno di ampliare i gruppi di dati integrati disponibili per tali analisi e applicazioni.

L'articolo 4 del regolamento stabilisce che gli Stati membri realizzino studi pilota su base volontaria per verificare la fattibilità dell'introduzione di nuovi moduli. Sono stati effettuati numerosi studi pilota di questo tipo che hanno chiaramente dimostrato la fattibilità dei tre nuovi moduli.

La contabilità ambientale utilizza i dati esistenti per l'elaborazione dei conti. L'introduzione dei nuovi moduli non richiede alcuna raccolta di nuovi dati. Grazie agli strumenti esistenti per la raccolta dei dati, sarà possibile sfruttare meglio le informazioni raccolte.

In occasione della sua 43^a sessione, nel febbraio 2012, la commissione statistica delle Nazioni Unite ha adottato il Sistema di contabilità integrata ambientale ed economica (SEEA) come norma statistica internazionale. I nuovi moduli proposti sono pienamente conformi a questo sistema.

La presente proposta di regolamento modificativo è conforme alla Strategia europea di contabilità ambientale riveduta (ESEA 2008). Essa consentirà agli Istituti nazionali di statistica di sviluppare le loro attività nel settore della contabilità ambientale, con l'obiettivo principale di fornire dati armonizzati, aggiornati e di buona qualità.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE ANALISI D'IMPATTO

La presente proposta è stata discussa sul piano tecnico, nel quadro del sistema statistico europeo, con gli utilizzatori e i produttori di dati attraverso consultazioni scritte in varie task force, nei gruppi di lavoro "conti ambientali" e "statistiche delle spese ambientali" nel marzo 2012 ed inoltre con i direttori delle statistiche e dei conti ambientali nell'aprile e nel novembre 2012.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'obiettivo della presente proposta di atto modificativo è quello di garantire la comparabilità internazionale dei conti economici ambientali allargando il campo di applicazione del regolamento (UE) n. 691/2011 a moduli complementari elencati all'articolo 10 di tale regolamento.

L'atto proposto riguarda una materia di competenza del SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. xxx del Parlamento europeo e del Consiglio del xxx 2013, che stabilisce il Settimo programma d'azione comunitaria per l'ambiente¹, conferma che informazioni affidabili sullo stato dell'ambiente e sulle principali tendenze, pressioni e fattori che influenzano i cambiamenti ambientali sono essenziali per l'elaborazione di politiche efficaci, per la loro attuazione e, più in generale, per la responsabilizzazione dei cittadini. È opportuno elaborare strumenti che consentano di informare meglio l'opinione pubblica sugli effetti ambientali dell'attività economica.
- (2) L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 691/2011 invita la Commissione a presentare una relazione sull'applicazione del regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, a proporre l'introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale, quali spese ed entrate per la protezione dell'ambiente (EPER)/conti della spesa per la protezione dell'ambiente (EPEA), settore dei beni e servizi ambientali (EGSS) e conti dell'energia.
- (3) Questi tre nuovi moduli contribuiscono direttamente alle priorità dell'Unione in materia di crescita verde e di utilizzo efficace delle risorse, fornendo informazioni importanti su indicatori quali la produzione di beni e servizi destinabili alla vendita e l'occupazione nel settore dei beni e servizi ambientali, la spesa nazionale per la protezione dell'ambiente e l'utilizzo dell'energia secondo una ripartizione dettagliata della NACE.
- (4) In occasione della sua 43^a sessione, nel febbraio 2012, la commissione statistica delle Nazioni Unite ha adottato il quadro centrale del Sistema di contabilità integrata ambientale ed economica (SEEA) come norma statistica internazionale. I nuovi moduli proposti sono pienamente conformi a questo sistema.
- (5) È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo.

¹ GUL ... del ..., pag.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 691/2011,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 691/2011 è modificato come segue:

1. All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti:

"4) "Spese per la protezione dell'ambiente", le risorse economiche destinate dalle unità residenti alla protezione dell'ambiente. La protezione dell'ambiente comprende tutte le attività ed azioni il cui obiettivo principale è la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento e di ogni altra forma di deterioramento dell'ambiente. Ciò comprende le misure adottate al fine di ripristinare la situazione ambientale dopo che si sia verificato il degrado. Sono escluse le attività che, anche se benefiche per l'ambiente, rispondono in primo luogo ad esigenze tecniche o a requisiti interni di igiene e di sicurezza di un'impresa o di un'altra istituzione;

5) "Settore dei beni e dei servizi ambientali", le attività di produzione di un'economia nazionale che generano prodotti ambientali. I prodotti ambientali sono quelli che sono stati fabbricati per scopi di protezione dell'ambiente e di gestione delle risorse. La gestione delle risorse comprende la preservazione, la conservazione e il miglioramento delle risorse naturali e, pertanto, la prevenzione del loro esaurimento;

6) "Conti dei flussi fisici d'energia", le compilazioni coerenti dei flussi fisici d'energia nelle economie nazionali, dei flussi nell'ambito dell'economia e degli output verso altre economie o verso l'ambiente."

2. All'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti punti:

"d) un modulo per i conti delle spese per la protezione dell'ambiente, come specificato nell'allegato IV;

e) un modulo per i conti del settore dei beni e servizi ambientali, come specificato nell'allegato V;

f) un modulo per i conti dei flussi fisici di energia, come specificato nell'allegato VI."

3. L'articolo 8, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

"2. Ai fine dell'ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1 **per quanto riguarda gli allegati I, II e III**, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 12 novembre 2011. Ai fini dell'ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1 **per quanto riguarda gli allegati IV, V e VI**, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il [...².]"

4. Il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto sotto forma di allegati IV, V e VI del regolamento (UE) n. 691/2011.

² GU: si prega di inserire la data corrispondente a tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO IV

MODULO PER I CONTI DELLE SPESE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Sezione 1

OBIETTIVI

I conti delle spese per la protezione dell'ambiente presentano, in forma coerente con i dati forniti a norma del sistema europeo dei conti (SEC), dati sulle spese per la protezione dell'ambiente, vale a dire sulle risorse economiche destinate alla protezione dell'ambiente dalle unità residenti. Questi conti consentono di stabilire la spesa nazionale per la protezione dell'ambiente (PA), definita come la somma delle utilizzazioni di servizi di PA da parte delle unità residenti, e la formazione lorda di capitale fisso per le attività di PA e dei trasferimenti per la PA che non sono la contropartita degli elementi precedenti, meno i finanziamenti da parte del resto del mondo.

I conti delle spese per la protezione dell'ambiente dovrebbero utilizzare le informazioni già disponibili provenienti dai conti nazionali (conti di produzione e di gestione, formazione lorda di capitale fisso secondo la NACE, tavole delle risorse e degli impieghi; dati ripartiti secondo la classificazione delle funzioni delle amministrazioni pubbliche), dalle statistiche strutturali sulle imprese, dal registro delle imprese e da altre fonti.

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per i conti delle spese di protezione dell'ambiente.

Sezione 2

COPERTURA

I conti delle spese per la protezione dell'ambiente hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC e mostrano le spese per la protezione dell'ambiente relative alle attività principali, secondarie e ausiliarie. I settori interessati sono i seguenti:

- le amministrazioni pubbliche (comprese le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie) e le imprese in quanto settori istituzionali che producono servizi di PA. I produttori specializzati producono servizi di PA come attività principale;
- le famiglie, le amministrazioni pubbliche e le imprese in quanto consumatori di servizi di PA;
- il resto del mondo in quanto beneficiario o fonte di trasferimenti per la protezione dell'ambiente.

Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri elaborano conti delle spese di protezione dell'ambiente secondo le seguenti caratteristiche, che sono definite conformemente al SEC:

- la produzione di servizi per la protezione dell'ambiente. Viene fatta una distinzione tra la produzione destinata alla vendita, la produzione non destinata alla vendita e la produzione di attività ausiliarie;
- il consumo intermedio di servizi per la protezione dell'ambiente da parte di produttori specializzati;

- le importazioni e le esportazioni di servizi per la protezione dell'ambiente;
- l'IVA e le altre imposte meno le sovvenzioni sui prodotti che si applicano ai servizi per la protezione dell'ambiente;
- la formazione lorda di capitale fisso e le acquisizioni meno le cessioni di attivi non finanziari non prodotti per la produzione di servizi di protezione dell'ambiente;
- il consumo finale di servizi per la protezione dell'ambiente;
- i trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente (ricevuti/pagati).

Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.

Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro ventiquattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è l'anno in cui il presente regolamento entra in vigore.
5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2013 al primo anno di riferimento.
6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento.

Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1. Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono dichiarati secondo la seguente ripartizione:

- i tipi di produttori/consumatori di servizi per la protezione dell'ambiente, come definito alla sezione 2,
- le categorie della classificazione delle attività per la protezione dell'ambiente (CEPA) aggregate come segue:

per le attività non commerciali delle amministrazioni pubbliche e per i trasferimenti destinati alla protezione dell'ambiente:

- CEPA 2
- CEPA 3
- somma di CEPA 1 + 4 + 5 + 7
- CEPA 6
- somma di CEPA 8 + 9

per le attività ausiliarie delle imprese:

- CEPA 1
- CEPA 2
- CEPA 3
- somma di CEPA 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

per le imprese in quanto produttori secondari e specializzati:

- CEPA 2
- CEPA 3
- CEPA 4

per le famiglie in quanto consumatori:

- CEPA 2
- CEPA 3
- i seguenti codici NACE per la produzione ausiliaria di servizi di PA: NACE Rev. 2 B, C, D, divisione 36. I dati per la sezione C saranno presentati per divisioni. Le divisioni da 10 a 12, da 13 a 15 e 31-32 sono raggruppate. Gli Stati membri che, conformemente al regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³ (per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche, il formato tecnico di trasmissione dei dati, i requisiti in materia di doppia dichiarazione secondo la NACE Rev. 1.1 e la NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese) non hanno l'obbligo di raccogliere dati sulle spese per la protezione dell'ambiente per uno o più di questi codici NACE non sono tenuti a fornire dati per questi codici NACE.

2. Le categorie della CEPA di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

CEPA 1 - Protezione dell'aria e del clima

CEPA 2 - Gestione delle acque reflue

CEPA 3 - Gestione dei rifiuti

CEPA 4 - Protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e delle acque di superficie

CEPA 5 - Abbattimento del rumore e delle vibrazioni

CEPA 6 - Protezione della biodiversità e del paesaggio

CEPA 7 - Protezione dalle radiazioni

CEPA 8 – Ricerca e sviluppo nel settore dell'ambiente

CEPA 9 – Altre attività di protezione dell'ambiente.

Sezione 6

DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.

³ GUL 97 del 9.4.2008, pagg. 13-59.

ALLEGATO V

MODULO PER IL SETTORE DEI BENI E DEI SERVIZI AMBIENTALI

Sezione 1

OBIETTIVI

Le statistiche sui beni e servizi ambientali registrano e presentano, in forma coerente con i dati dichiarati a titolo del SEC, dati sulle attività di produzione delle economie nazionali che generano prodotti ambientali.

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, compilare, trasmettere e valutare per quanto riguarda i beni e i servizi ambientali.

Sezione 2

COPERTURA

Il settore dei beni e servizi ambientali ha le stesse delimitazioni di sistema del SEC e si compone di un insieme di beni e servizi ambientali che derivano da un'attività di produzione. Il SEC definisce la produzione come un'attività esercitata sotto il controllo e la responsabilità di un'unità istituzionale che combina risorse – manodopera, capitale, beni e servizi – per produrre beni o fornire servizi.

I beni e servizi ambientali rientrano nelle seguenti categorie: servizi ambientali specifici, prodotti per scopi unicamente ambientali (prodotti collegati), beni adattati e tecnologie dell'ambiente.

Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri producono statistiche sul settore dei beni e dei servizi ambientali secondo le seguenti caratteristiche:

- la produzione commerciale, di cui:
 - le esportazioni
- il valore aggiunto delle attività di natura commerciale
- l'impiego di attività di natura commerciale.

Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale, ad eccezione della caratteristica "impiego", la cui unità di riferimento dovrebbe essere l'equivalente a tempo pieno.

Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro ventiquattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.
4. Il primo anno di riferimento è l'anno in cui il presente regolamento entra in vigore.
5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2013 al primo anno di riferimento.
6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento

Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1. Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono trasmessi secondo la seguente ripartizione incrociata:
 - classificazione delle attività economiche, NACE Rev. 2 (livello di aggregazione A*21 come stabilito nel SEC);
 - categorie della classificazione delle attività di protezione dell'ambiente (CEPA) e della classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA), ripartite come segue:
 - CEPA 1
 - CEPA 2
 - CEPA 3
 - CEPA 4
 - CEPA 5
 - CEPA 6
 - somma di: CEPA 7, CEPA 8 e CEPA 9
 - CReMA 10
 - CReMA 11
 - CReMA 13
 - CReMA 13A
 - CReMA 13B
 - CReMA 13C

- CReMA 14
- somma di: CReMA 12, CReMA 15 e CReMA 16

2. Le categorie della CEPA di cui al paragrafo 1 sono elencate nell'allegato IV. Le categorie della CReMA di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

CReMA 10 – Gestione dell'acqua

CReMA 11 – Gestione delle risorse forestali

CReMA 12 – Gestione della fauna e della flora selvatiche

CReMA 13 – Gestione delle risorse energetiche

CReMA 13A – Produzione di energia da fonti rinnovabili

CReMA 13B – Gestione e risparmio di energia/di calore

CReMA 13C – Riduzione dell'utilizzo delle energie fossili come materie prime

CReMA 14 – Gestione dei minerali

CReMA 15 – Attività di ricerca e sviluppo in materia di gestione delle risorse

CReMA 16 – Altre attività di gestione delle risorse

Sezione 6

DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione.

ALLEGATO VI

MODULO PER I CONTI DEI FLUSSI FISICI D'ENERGIA

Sezione 1

OBIETTIVI

I conti dei flussi fisici d'energia presentano dati sui flussi fisici d'energia espressi in terajoule in forma coerente con le nozioni e i principi del SEC, nonché con i dati dichiarati a titolo del SEC. Questi conti registrano dati sull'energia per quanto riguarda le attività economiche delle unità residenti delle economie nazionali secondo una ripartizione per attività economica. Essi presentano l'origine e la destinazione delle risorse energetiche naturali, dei prodotti energetici e dei residui energetici. Le attività economiche comprendono la produzione, il consumo e l'accumulazione.

Sezione 2

COPERTURA

I conti dei flussi fisici d'energia hanno le stesse delimitazioni di sistema del SEC e sono parimenti basati sul principio della residenza.

Conformemente al SEC, un'unità è considerata unità residente di un paese allorquando essa ha il suo centro di interesse economico nel territorio economico di tale paese, ossia allorquando esercita per un lungo periodo (un anno o più) attività economiche su tale territorio.

I conti dei flussi fisici d'energia registrano i flussi fisici d'energia generati dalle attività di tutte le unità residenti, indipendentemente dal luogo geografico in cui avvengono tali flussi.

I conti dei flussi fisici d'energia registrano i flussi fisici d'energia dall'ambiente verso l'economia, all'interno dell'economia e dall'economia verso l'ambiente.

Sezione 3

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

Gli Stati membri elaborano conti dei flussi fisici d'energia secondo le seguenti caratteristiche:

- i flussi fisici d'energia divisi in tre categorie generiche:
 - (i) le risorse energetiche naturali,
 - (ii) i prodotti energetici,
 - (iii) i residui energetici;
- l'origine dei flussi fisici d'energia, divisa in cinque categorie: produzione, consumo, accumulazione, resto del mondo e ambiente;
- la destinazione dei flussi fisici, divisa secondo le stesse cinque categorie dell'origine dei flussi fisici d'energia.

Tutti i dati sono espressi in terajoule.

Sezione 4

PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO, FREQUENZA E TERMINI DI TRASMISSIONE

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro ventiquattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat), laddove possibile, produce e pubblica stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro il termine precisato al punto 2.

4. Il primo anno di riferimento è l'anno in cui il presente regolamento entra in vigore.

5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono i dati annuali dal 2013 al primo anno di riferimento.

6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-3, n-2, n-1 e n, in cui n è l'anno di riferimento.

Sezione 5

TABELLE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1. Per le caratteristiche di cui alla sezione 3, sono dichiarati i seguenti dati:

- tavola delle risorse per i flussi d'energia in unità fisiche: questa tavola registra le risorse energetiche naturali, i prodotti energetici e i residui energetici (righe) secondo la loro origine, vale a dire per "fornitore" (colonne);
- tavola degli impieghi dei flussi d'energia: questa tavola registra le risorse energetiche naturali, i prodotti energetici e i residui energetici (righe) secondo la loro destinazione, vale a dire per "utente" (colonne);
- tavola degli impieghi dei flussi d'energia rispetto alle emissioni: questa tavola registra l'utilizzo, rispetto alle emissioni, delle risorse energetiche naturali e dei prodotti energetici (righe) secondo l'unità utilizzatrice ed emittente (colonne);
- indicatore energetico fondamentale "consumo totale d'energia da parte delle unità residenti", ripartito in funzione dei settori d'attività e delle famiglie;
- tavola di concordanza che mostra i diversi elementi in grado di spiegare lo scarto tra l'indicatore energetico fondamentale "consumo totale d'energia per unità residente" e l'indicatore energetico fondamentale comune presentato nelle statistiche europee dell'energia "consumo interno lordo d'energia".

2. Le tavole delle risorse e degli impieghi dei flussi energetici (compresi i flussi d'emissione) sono strutturate nello stesso modo (righe e colonne).

3. Le colonne indicano l'origine (risorsa) o la destinazione (impiego) dei flussi fisici. Tali colonne sono divise in cinque categorie:

- la "produzione" si riferisce alla produzione di beni e servizi. La classificazione delle attività di produzione è effettuata secondo la NACE Rev. 2 e i dati sono dichiarati a livello di aggregazione A*64;
- le attività di "consumo" sono presentate in una colonna e rinviano al consumo finale delle famiglie private;
- "l'accumulazione" si riferisce alle variazioni di stock di prodotti energetici all'interno dell'economia;
- il "resto del mondo" registra i flussi di prodotti importati ed esportati;
- "l'ambiente" registra l'origine dei flussi di risorse energetiche naturali e la destinazione dei flussi residui.

4. Le righe corrispondono ai diversi tipi di flussi fisici, classificati come indicato al primo trattino della sezione 3.

5. La classificazione delle risorse energetiche naturali, dei prodotti energetici e dei residui energetici è la seguente:

- le **risorse energetiche naturali** sono di due tipi: non rinnovabili e rinnovabili;
- i **prodotti energetici** sono ripartiti secondo la classificazione dei prodotti per attività (CPA) e la classificazione utilizzata nelle statistiche europee dell'energia;
- i **residui energetici** comprendono i rifiuti (senza valore monetario), le perdite durante l'estrazione/il prelievo, la distribuzione/il trasporto, la trasformazione/la conversione e lo stoccaggio, ed inoltre i saldi contabili per equilibrare le tabelle delle risorse e degli impieghi.

6. La "concordanza" tra l'indicatore del principio di residenza e l'indicatore basato sul territorio è presentata per l'insieme dell'economia nazionale (non vi è ripartizione per settore di attività) ed è ottenuta nel modo seguente:

utilizzo totale d'energia da parte delle unità residenti

– utilizzo d'energia da parte delle unità residenti all'estero

+ utilizzo d'energia da parte dei non residenti sul territorio

= consumo interno lordo d'energia (sulla base del territorio)

Sezione 6

DURATA MASSIMA DEI PERIODI DI TRANSIZIONE

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dal termine per la prima trasmissione."